



Istituto di Istruzione Superiore
"CONCETTO MARCHESI"

Classico - Linguistico - S.U. Economico-Sociale - Musicale



PROTOCOLLO STUDENTI CHE NECESSITANO DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L'I.I.S. "C. Marchesi" di Padova recepisce e fa proprie le indicazioni di cui alla **Direttiva ministeriale del 27/12/2012**; alla **CM n. 8 del 06/03/2013** che contiene le "Indicazioni operative" e adotta il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI); alla **Nota del 22/11/2013** che contiene gli "Strumenti di intervento per allievi con Bisogni Educativi Speciali - Chiarimenti".

La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:

- A) **DISABILITÀ**;
- B) **DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI** (DSA, deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit della coordinazione motoria, deficit dell'attenzione e dell'iperattività, funzionamento intellettivo limite);
- C) **SVANTAGGIO** (socio-economico, linguistico, culturale).

La Direttiva **richiama espressamente i principi enunciati dalla Legge 53/2003 estendendo il diritto alla personalizzazione degli apprendimenti a tutti gli studenti in difficoltà.**

COSA SI INTENDE CON IL TERMINE “INCLUSIONE”?

F. Dovigo, nell'introduzione all'*Index per l'inclusione*¹, opera una differenziazione tra “integrazione” e “inclusione”. Scrive: “In questi anni, il vocabolo «inclusione» ha cominciato gradualmente a sostituire nei documenti e nei discorsi formali e informali quello tradizionale di «integrazione». [...] le due espressioni rimandano a due scenari educativi molto diversi.[...] L'idea di **integrazione** muove infatti dalla premessa che è necessario fare spazio allo studente disabile all'interno del contesto scolastico. [...] alla base di tale prospettiva rimane un'interpretazione della disabilità come problema di una minoranza, a cui occorre dare opportunità uguali (o quanto meno il più possibile analoghe) a quelle degli altri allievi. Il paradigma a cui fa implicitamente riferimento l'idea di integrazione è quello «assimilazionista», fondato sull'adattamento dello studente disabile a un'organizzazione scolastica che è strutturata fundamentalmente in funzione degli allievi «normali», e in cui la progettazione per gli allievi «speciali» svolge ancora un ruolo marginale o residuale. All'interno di tale paradigma, l'integrazione diviene un processo basato principalmente su strategie per portare lo studente disabile a essere quanto più possibile simile agli altri. Il successo dell'appartenenza viene misurato a partire dal grado di normalizzazione raggiunto dello studente. La qualità di vita scolastica del soggetto disabile viene dunque valutata in base alla sua capacità di colmare il varco che lo separa dagli allievi normali. Ora, non solo è improbabile che questo varco possa essere effettivamente colmato (con il carico di frustrazione che da ciò inevitabilmente deriva), ma soprattutto è l'idea stessa che compito del disabile sia diventare il più possibile simile a una persona normale a creare il presupposto dell'esclusione. Porre la normalità (qualunque cosa essa sia) come modello di riferimento significa infatti negare le differenze in nome di un ideale di uniformità e omogeneità [...].

Viceversa l'idea di **inclusione** si basa non sulla misurazione della distanza da un preteso standard di adeguatezza, ma sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. Se l'integrazione tende a identificare uno stato, una condizione, l'inclusione rappresenta piuttosto un processo, una filosofia dell'accettazione, ossia la capacità di fornire una cornice dentro cui gli allievi (a prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale) possono essere ugualmente valorizzati, trattati con rispetto e forniti di uguali opportunità a scuola”.

1 T. Booth e M. Ainscow, *Index for Inclusion*, 2002 CSIE - Traduzione italiana Erickson, 2008.

DISABILITÀ ED ESAMI DI STATO (LEGGE 104/1992)

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE O DIFFERENZIATA

Nella scuola Secondaria di Secondo Grado, occorre distinguere due tipologie di percorsi:

- **PEI CURRICOLARE o EQUIPOLLENTE** con sistema valutativo riferito ai programmi ministeriali.

Prove d'Esame = alla classe e/o Prove d'Esame equipollenti

Diploma Esame di Stato

- **PEI DIFFERENZIATO** con sistema valutativo riferito ai PEI differenziato

Prove differenziate

Attestato di credito Formativo (DPR 323/1998, art. 13)

Programmazione curricolare

Ai sensi dell'articolo 6 del DPR 323/1998, la commissione d'esame può predisporre prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, coerenti con il percorso scolastico.

Le prove equipollenti devono essere realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica svolte durante l'anno e previste nel PEI (L. 104/1992 – D.L.vo 297/1994 – OM 90/2001 – OM e Regolamento sugli Esami di Stato – DPR 122/ 2009 - art. 9 Valutazione).

Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali. (OM. 90/2001, art. 15 c. 3).

Programmazione differenziata

Lo studente conseguirà invece un **Attestato con la Certificazione dei Crediti Formativi** riferiti unicamente al PEI differenziato e non ai programmi ministeriali.

Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

La valutazione finale verrà indicata sul tabellone dei risultati all'albo della scuola, senza alcuna indicazione del fatto che la stessa si riferisce al percorso didattico differenziato e sull'Attestato con la Certificazione del Credito Formativo di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

In calce alla pagella degli allievi medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 15 comma 3 e 16 comma 4, OM 90/2001.

TEMPI AGGIUNTIVI (L. 104/1992 e T.U. 297/1994)

STUDENTI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (DSA)

Per tali studenti l'Istituto recepisce le indicazioni contenute nella **Legge 170/2010, nel DM 5669 e relative Linee guida del 12/07/2011**.

La quantità e le caratteristiche qualitative dell'inserimento vengono formalizzate nei Piani Didattici Personalizzati (**PDP**) elaborati dai consigli di classe, d'intesa con le famiglie interessate.

DM 27 /12/2012, art. 1 – Studenti con DSA

Per quanto riguarda gli allievi in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, DM 5669 e relative Linee guida del 12/07/2011 [. . .]

Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).

STUDENTI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

E/O CON SVANTAGGIO SOCIO CULTURALE

La quantità e le caratteristiche qualitative dell'inserimento sono definite nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) o Piano di studi personalizzato (PSP) per gli studenti di recente immigrazione. **La nuova normativa sui BES prevede in questo caso la personalizzazione anche senza certificazione.**

L'eventuale documentazione clinica ha quindi un ruolo informativo, non certificativo.

Le scuole **possono avvalersi per tutti gli allivi con BES** degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della L. 170/2010 (DM 5669/2011) meglio descritte nelle Linee guida.

ESAME DI STATO DEI CANDIDATI CON DSA

La commissione d'esame sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del DPR 122/2009 e dal relativo DM n. 5669 del 12/07/2011 di attuazione della L. 170/2010, nonché dalle Linee guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, e da gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. **A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR 323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12/07/2011.** Sulla base di tale documentazione e degli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato [..].

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del DM n. 5669 del 12/07/2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con ESONERO dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate,

coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del DPR 323/1998.

Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), **che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del DM n. 5669 del 12/07/2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola DISPENSA** dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi alla prova orale sostitutiva della prova scritta.

TEMPI AGGIUNTIVI

DM n. 5669 del 12/07/2011, art. 6 comma 8 - Linee guida del 12/07/2011, art. 3

In relazione alla tipologia di prova e comunque **non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti.**

DM n. 5669 del 12/07/2011, art.6 comma 4 - Forme di verifica e di valutazione

L'apprendimento delle lingue straniere: le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

ESAME DEI CANDIDATI CON ALTRE SITUAZIONI DI BES

Per altre situazioni di studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'Esame di Stato. La commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27/12/2012 recante “Strumenti di intervento per allievi con Bisogni Educativi Speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione”, dalla Circolare ministeriale n. 8 del 06/03/2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27/06/2013 e del 22/11/2013 – esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali studenti, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame; mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per allievi con DSA, solo nel caso in cui siano già stati

impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

BUONE PRATICHE ESAMI DI STATO

DOCUMENTAZIONE

- **Predisporre** la documentazione, art. 6 del Regolamento;
- **richiedere e motivare** eventuali prove equipollenti, art. 6, c. 1 del Regolamento;
- **richiedere e motivare** l'eventuale presenza dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, DM 170/1995;
- **richiedere e motivare** eventuali tempi più lunghi, sia per le prove scritte che per quelle orali, art. 6, c. 3 del Regolamento;
- **richiedere e motivare**, per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell'Attestato, art. 13, c. 2 del Regolamento;
- **richiedere** al MIUR, i testi della prima e seconda prova scritta tradotti in linguaggio Braille, ove vi siano candidati non vedenti;
- **predisporre strumenti compensativi e dispensativi** per tutti gli studenti che ne necessitano compresi gli allievi con diagnosi specialistica di Disturbo Specifico di Apprendimento DSA, o altra diagnosi di BES Bisogni Educativi Speciali, o **allievi con difficoltà rilevate dai Consigli di classe**.

DOCUMENTAZIONE FINALE STUDENTE CON DISABILITÀ

- Frontespizio contenente uno schema riassuntivo (nome dell'allievo, docente/i di sostegno, operatore addetto all'assistenza e tipologia di percorso svolto – curriculare, o comunque globalmente riconducibile alla programmazione del corso di studi; differenziato).
- Rinvio alla lettura della certificazione (documentazione riservata presente presso l'istituto, Legge n. 196/2003).
- **Descrizione del percorso realizzato dallo studente**, cioè:
 - 1) breve relazione dello studente nel quinquennio scolastico;
 - 2) conoscenze, capacità e competenze raggiunte;
 - 3) difficoltà incontrate, come sono state superate o non superate;
 - 4) discipline per le quali sono stati adottati particolari metodologie, strategie, criteri didattici;
 - 5) percorsi equipollenti eventualmente svolti;

- 6) attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline;
 - 7) risorse utilizzate (docente di sostegno, operatore socio-sanitario, ripetitore, tecnologie ecc.);
 - 8) partecipazione a progetti;
 - 9) attività di stage;
 - 10) qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritiene utile far pervenire alla Commissione;
 - 11) tipologia di prove svolte durante l'anno/simulazione Esami di Stato.
- **Criteri d'esame:** descrizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove d'esame specificando per ogni prova:
 - 1) tecnologie;
 - 2) strumenti;
 - 3) modalità;
 - 4) contenuti;
 - 5) durata;
 - 6) assistenza (docente di sostegno, operatore socio-sanitario, ripetitore, ecc.). Questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente.

DOCUMENTAZIONE FINALE STUDENTE CON DSA O ALTRE SITUAZIONI DI BES

- PDP (Piano Didattico Personalizzato).
- Copia di verbale in cui sia scritta la **motivazione** da parte del Consiglio di classe della scelta di compilazione di un PDP.
- **Criteri d'esame:** descrizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove d'esame specificandole per ogni prova.
- Strumenti specifici utilizzati in corso d'anno (schemi, formulari, schede semplificate, procedure specifiche per eseguire determinati compiti, strumenti informatici ecc.);
- Fascicoli contenenti gli strumenti già suddivisi per prove (confezionati con copertina predisposta).

Per la legge a tutela della privacy, nel Documento del 15 maggio **non** va inserita la relazione dell'allievo bensì la seguente dicitura (in base alle indicazioni del prof. *Micelli* – UST di Padova):

“La classe annovera allievi in situazione di bisogno educativo speciale per i cui profili si rimanda ai rispettivi fascicoli personali allegati al presente documento”.

Nel verbale della seduta del Consiglio di classe, che redige il documento di classe, si riporta che è predisposto un fascicolo personale dell'allievo con i relativi documenti, a disposizione della commissione d'esame.